

XVIII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1075**

**SOPPRESSIONE DEI
TRIBUNALI REGIONALI
E DEL TRIBUNALE
SUPERIORE DELLE
ACQUE PUBBLICHE**

luglio 2019
n. 143



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n.1075**

**SOPPRESSIONE DEI
TRIBUNALI REGIONALI
E DEL TRIBUNALE
SUPERIORE DELLE
ACQUE PUBBLICHE**

luglio 2019
n. 143

a cura di: C. Andreuccioli, L. Borsi
ha collaborato: S. Bonanni

Classificazione Teseo: Soppressione e scioglimento di
organi. Tribunale delle acque pubbliche. Tribunali
amministrativi regionali.

Il disegno di legge prevede la soppressione dei Tribunali - regionali e superiore - delle acque pubbliche, con devoluzione della loro giurisdizione al giudice amministrativo.

Le controversie in materia di indennità conseguenti ad atti espropriativi o ablativi, sono previste di competenza del giudice ordinario.

Articolo 1 **(Soppressione)**

L'**articolo 1** dispone l'abrogazione - decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge, una volta approvato - del:

- ✓ titolo IV - "Contenzioso" - del "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici", recato dal regio decreto n. 1775 del 1933;
- ✓ l'articolo 64 - "Costituzione del Tribunale regionale delle acque pubbliche" - dell' "Ordinamento giudiziario", recato dal regio decreto n. 12 del 1941.

Insieme dispone (con medesima decorrenza) la soppressione dei Tribunali regionali delle acque pubbliche e del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

BREVE STORIA NORMATIVA

La istituzione di un "Tribunale delle acque pubbliche" risale agli anni della Prima guerra mondiale. Le acque e la loro utilizzazione (soprattutto a fini di creazione di energia) assunsero una particolare rilevanza, nelle difficoltà insorte con la guerra per l'approvvigionamento di carbone.

Il decreto luogotenenziale n. 1664 del 1916 istituì un tribunale speciale unico, con attribuzione delle controversie relative ai diritti soggettivi e dei ricorsi relativi ad interessi legittimi, in materia di acque pubbliche.

Innanzitutto, la legge 20 marzo 1865 all. F - entro l'opera di unificazione legislativa del neonato Regno d'Italia - aveva sborzato una disciplina delle acque soggette a pubblica amministrazione, con alcuni accenni al contenzioso.

Indi era giunta la legge n. 2644 del 1884, a porre una disciplina delle "derivazioni delle acque pubbliche", con inediti o più articolati profili, quali gli elenchi delle acque pubbliche o le concessioni e loro revoca, in tempi peraltro di rapido e sopravanzante sviluppo tecnologico.

Nel 1889 fu istituita la IV Sezione del Consiglio di Stato, con funzione giurisdizionale a tutela degli interessi legittimi: essa acquisì la competenza sulle controversie in materia di acque pubbliche relative ad interessi legittimi. Con la

istituzione nel 1907 della V Sezione del Consiglio di Stato, a quest'ultima furono devolute le questioni di merito (quelle di legittimità permanendo di spettanza della IV Sezione).

Le controversie relative ai diritti soggettivi erano - fino al 1916 - di competenza dei Tribunali ordinari.

Il Tribunale delle acque istituito nel 1916 - a composizione 'mista', per la presenza di tecnici - fu ridenominato "Tribunale superiore delle acque pubbliche" dal regio decreto n. 2161 del 1919.

Questo istituì al contempo otto "Tribunali regionali delle acque pubbliche" (presso le Corti di appello di Torino, Venezia, Milano, Firenze, Roma, Napoli, Cagliari e Palermo).

Tali sezioni specializzate della giurisdizione ordinaria erano competenti a decidere, in primo grado, sulle controversie in materia di diritti soggettivi.

Il Tribunale superiore era, di tali controversie in materia di diritti, giudice d'appello.

In materia invece di interessi legittimi, il Tribunale superiore serbava la sua connotazione di giudice di unico grado, a cognizione diretta.

Tale assetto fu 'recepito' dal Testo unico del 1933 ad oggi vigente.

Questo Testo unico fu adottato per effetto della legge n. 2595 del 1927, la quale venne a convalidare i diversi decreti succedutisi in materia di acque pubbliche (compresi i due fondamentali del 1916 e del 1919). Tale legge recò inoltre una delega al Governo, appunto per la formulazione di un Testo unico, il quale fu adottato con il regio decreto n. 1775 del 1933 ("Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici").

Articolo 2

(Trasferimento della giurisdizione)

L'**articolo 2** devolve le controversie già di competenza dei Tribunali regionali delle acque pubbliche e del Tribunale superiore delle acque pubbliche, alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Tuttavia alla giurisdizione del giudice ordinario sono devolute le controversie relative alla determinazione e corresponsione di indennità, conseguenti all'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.

LE COMPETENZE DEI TRIBUNALI REGIONALI E SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

La vigente giurisdizione sulle acque pubbliche è definita dal Testo unico del 1933 (articoli 140-144) nel modo che segue.

Appartengono in primo grado alla cognizione dei **Tribunali regionali delle acque pubbliche** le controversie:

- a) intorno alla demanialità delle acque;
- b) circa i limiti dei corsi o bacini, loro alvei e sponde;
- c) aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica;
- d) di qualunque natura riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi, e le indennità previste in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione delle acque (il d.P.R. n. 327 del 2001 reca il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
- e) per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa in materia di acque pubbliche (ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto n. 523 del 1904, recante "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie");
- f) circa le indennità per espropriazione di diritti esclusivi di pesca nelle acque pubbliche e del demanio marittimo.

Ancora, i Tribunali regionali delle acque giudicano in appello (in primo grado competente è il pretore) sulle azioni possessorie e quelle di denuncia di nuova opera e di danno temuto - fuorché avverso provvedimenti e atti dell'autorità amministrativa: in tal caso vi è difetto di giurisdizione di siffatti Tribunali.

Le competenze così delineate dei Tribunali regionali delle acque pubbliche sussistono altresì per le controversie relative alle acque pubbliche sotterranee, incluse la loro ricerca, estrazione e utilizzazione nei compresori soggetti a tutela (sempre che le controversie interessino la pubblica amministrazione).

I Tribunali regionali delle acque pubbliche infine giudicano (cfr. articolo 68 del Testo unico) delle controversie circa il riparto delle spese fra gli utenti (per le derivazioni ad uso agricolo) riuniti in "consorzi per l'utilizzazione delle acque pubbliche" (di natura privatistica, diversi dai consorzi di bonifica od altri enti pubblici costituiti per l'utilizzo delle acque).

Là dove vi sia decisione in primo grado dei Tribunali regionali delle acque pubbliche, si radica la cognizione in grado di appello del **Tribunale superiore delle acque pubbliche**.

Il medesimo Tribunale superiore giudica, di contro, in unico grado allorché conosce di interessi legittimi.

A questa 'duplice' configurazione - ordinaria quando giudichi in appello, speciale quanto giudichi in unico grado - corrisponde una diversa composizione del Tribunale superiore (nel primo caso: tre magistrati, un consigliere di Stato, un tecnico; nel secondo caso, tre magistrati, tre consiglieri di Stato, un tecnico).

La cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche giudice in unico grado si ha innanzi a:

a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge, avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche;

b) i ricorsi - **anche per il merito** - contro i seguenti provvedimenti dell'autorità amministrativa: quelli adottati ai sensi dell'articolo 217 del Testo unico sulle acque pubbliche (ossia autorizzatori di opere alle condizioni imposte dal Genio civile, relativamente alle diverse tipologie di chiuse, a scavamenti nei ghiaietti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, a opere di stabile struttura volte alle derivazioni d'acque, alle opere alle sponde dei pubblici corsi di acqua che possano alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o della restituzione delle acque derivate, ecc.); quelli di ingiunzione del ripristino (cfr. articolo 221 del Testo unico) dei luoghi modificati in violazione delle disposizioni del medesimo Testo unico (cfr. anche l'articolo 378 della legge n. 2248 del 1865, allegato F); le ordinanze volte a far modificare opere dannose per il regime delle acque ovvero a far cessare usi o attività parimenti pregiudizievoli per tale regime (previste dall'articolo 2 del regio decreto n. 523 del 1904, Testo unico sulle opere idrauliche); il decreto costitutivo del consorzio obbligatorio, di cui fissa gli scopi specifici ed i limiti di azione, approvando lo statuto (articolo 63 del Testo unico).

c) i ricorsi contro la decadenza da diritti esclusivi di pesca in acque demaniali e pubbliche.

Dunque solo in alcune delle materie su cui il Tribunale superiore delle acque pubbliche si pronuncia in unico grado, la sua competenza si estende al merito.

Per il giudizio di merito, il Testo unico delle acque pubbliche richiedeva la definitività degli atti amministrativi contro cui si ricorresse (in conformità al sistema all'epoca vigente per la giurisdizione generale di legittimità degli atti amministrativi, come dettato dal regio decreto n. 1054 del 1924, Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, il quale poneva la regola della definitività del provvedimento come presupposto per l'accesso alla tutela giurisdizionale). Poiché la legge del 1971 istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali ebbe a modificare le condizioni per l'accesso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità, senza più condizionare il ricorso al requisito della definitività dell'atto amministrativo impugnato, la Corte costituzionale si è pronunciata (sentenza n. 42 del 1991) sul Testo unico del 1933, dichiarando illegittimo quel requisito di attivazione del giudizio di merito innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche. "La specialità della materia, se può giustificare l'attribuzione ad un giudice specializzato - quale è il Tribunale superiore delle acque pubbliche, in una sua peculiare composizione - del

sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi concernenti la materia stessa, non giustifica invece una tutela giurisdizionale differenziata, quanto alle modalità ed ai contenuti, in presenza di situazioni soggettive di identica natura". "Una volta che il ricorso dinanzi al giudice amministrativo di legittimità è stato ammesso anche nei confronti di provvedimenti non definitivi, l'esigenza di uniformità della tutela, in ordine a situazioni soggettive di identica natura, testé posta in risalto, non può non condurre perciò alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 143, primo comma, del Testo unico sulle acque approvato con regio decreto n. 1775 del 1933, nella parte in cui prevede che il ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche è ammesso solo avverso i provvedimenti «definitivi»".

ALCUNE SCORSE INIZIATIVE PARLAMENTARI

Non sono mancate, nelle scorse legislature, iniziative intese a sopprimere la giurisdizione delle acque quale disegnata dal Testo unico del 1933.

Nel 2002 il governo Berlusconi-I presentò al Senato un disegno di legge (XIV legislatura, A.S. n. 1727) di soppressione dei Tribunali regionali e superiore delle acque pubbliche. Le cause relative a diritti sarebbero state attribuite al giudice ordinario (Tribunali e Corti d'appello); i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi in materia di acque sarebbero stati attribuiti al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato).

Questo disegno di legge, dopo un breve esame in sede referente presso la Commissione giustizia, non proseguì il suo *iter* parlamentare.

Le norme relative alla soppressione dei tribunali delle acque pubbliche furono successivamente inserite nel disegno di legge di conversione (A.C. n. 3381) del decreto-legge n. 251 del 2002 (recante "Misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia") ma vennero soppresse durante l'esame parlamentare (al Senato).

Nella relazione al disegno di legge di conversione, si leggeva: "Il funzionamento di questi ormai datati organi giurisdizionali, strutturati ed operanti con norme ancorate al codice processuale del 1865, prevede delle strutture ormai non più congrue rispetto al numero di controversie, da giudicarsi del tutto irrisorio rispetto al normale carico degli altri organi giurisdizionali (negli ultimi cinque anni le cause iscritte sono state, rispettivamente, 169, 193, 191, 198, 207)". La relazione ravvisava una struttura giudiziaria "storicamente datata, [che] si comprende e giustifica solo in un contesto storico superato, tanto che è stata più volte oggetto di tentativi di revisione e di adeguamento rimasti senza esito" (progetto di riforma presentato al Ministero dei lavori pubblici dalla commissione Ferrati, nominata nel 1966, che terminò i lavori nel 1973; progetto di riforma presentato al Ministero dei lavori pubblici dalla commissione Palazzolo, nominata nel 1989, che terminò i lavori con una relazione stralcio sul contenzioso nell'aprile del 1990).

Successivamente fu emanato il decreto legge n. 354 del 2003 (recante "Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia"), allo scopo circoscritto di assicurare l'operatività di questi organi giurisdizionali, dopo le dichiarazioni di incostituzionalità di disposizioni che ne riguardavano la composizione (cfr. le sentenze della Corte costituzionale n. 305 e n. 353 del 2002)¹.

Nel corso delle successive legislature, talune iniziative legislative di parlamentari hanno prospettato l'abolizione dei tribunali delle acque pubbliche, talora con appositi disegni di legge, talaltra mediante emendamenti (come l'em. 2.0.3 durante la sede referente in Senato nella conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, A.S. n. 3110 della XVI legislatura).

Ancora l'**articolo 2** prevede (al **comma 2**) circa la competenza territoriale del giudice amministrativo per le controversie devoltegli, prima di spettanza alla giurisdizione delle acque pubbliche.

Fa rinvio all'articolo 13 del Codice del processo amministrativo (ossia l'Allegato 1 del decreto legislativo n. 104 del 2010).

Quest'ultimo stabilisce che sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni, è inderogabilmente competente il Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse abbiano sede.

Il TAR è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti siano limitati all'ambito territoriale della Regione in cui il medesimo TAR ha sede.

Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il TAR del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il TAR nella cui circoscrizione abbia sede il soggetto.

Siffatte competenze territoriali valgono anche in ordine alle misure cautelari.

La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere, attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti

¹ La sentenza n. 305 del 20 giugno 2002 ha dichiarato l'incostituzionalità del combinato disposto degli articoli 139 e 143, comma 3, del regio decreto n. 1775 del 1933, nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato, o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche. La sentenza 353 del 2002 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 138 del medesimo regio decreto n. 1775, nella parte in cui prevede che siano aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche i membri tecnici dell'ex Genio civile, uno dei quali deve intervenire nel collegio giudicante.

dallo stesso provvedimento (a meno che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza).

Il Testo unico del 1933 invero tace circa i criteri di determinazione dell'ambito territoriale della competenza dei Tribunali regionali delle acque. L'orientamento giurisprudenziale è stato il riferimento al distretto (allargato) della Corte di appello in cui si trovino le opere o i beni oggetto della controversia.

Si riportano di seguito alcuni dati numerici circa l'attività della giurisdizione delle acque pubbliche.

La banca dati "Italgire" riporta, nell'anno 2018, 205 sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Per quanto riguarda i Tribunali regionali delle acque pubbliche:

**Movimento procedimenti civili
Corti d'appello. Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. Anno 2017**

| Distretto | Sopravvenuti | Definiti totale | Definiti con sentenza | Pendenti finali |
|------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| Cagliari | 3 | 4 | 3 | 8 |
| Firenze | 20 | 12 | 8 | 43 |
| Milano | 18 | 33 | 22 | 29 |
| Napoli | 130 | 58 | 42 | 748 |
| Palermo | 29 | 24 | 24 | 69 |
| Roma | 132 | 1 | 0 | 175 |
| Torino | 11 | 25 | 18 | 20 |
| Venezia | 9 | 17 | 11 | 28 |

Fonte: Ministero della giustizia - DG Stat

I dati forniti dal Ministero della giustizia ([sito della DG Stat](#)) evidenziano una concentrazione dei procedimenti nei distretti di Corte d'Appello di Napoli e di Roma. In quei distretti sono infatti rilevati più della metà dei procedimenti sopravvenuti nel 2017. Ed il 66,5 per cento dei procedimenti pendenti alla fine dello stesso anno sono rilevati presso la Corte d'Appello di Napoli.

**Giustizia civile. Flussi nazionali per materia
Corti d'appello. Anni 2016-2018**

| Materia | | Anno | | |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018* |
| Civile ordinario | Sopravvenuti | 64.243 | 70.567 | 64.582 |
| | Definiti | 61.197 | 69.672 | 73.832 |
| | Pendenti | 193.997 | 194.977 | 186.048 |

| | | | | |
|--|---------------------|--------|--------|--------|
| <i>di cui: Tribunale Regionale Acque Pubbliche</i> | <i>Sopravvenuti</i> | 316 | 353 | 418 |
| | <i>Definiti</i> | 249 | 177 | 227 |
| | <i>Pendenti</i> | 944 | 1.125 | 1.311 |
| Lavoro e previdenza | Sopravvenuti | 35.730 | 32.281 | 30.592 |
| | Definiti | 46.969 | 47.182 | 39.917 |
| | Pendenti | 96.153 | 81.258 | 72.004 |
| Procedimenti speciali sommari | Sopravvenuti | 557 | 563 | 637 |
| | Definiti | 577 | 625 | 599 |
| | Pendenti | 491 | 417 | 444 |
| Volontaria giurisdizione | Sopravvenuti | 22.258 | 23.773 | 26.591 |
| | Definiti | 28.977 | 31.373 | 30.266 |
| | Pendenti | 21.527 | 13.823 | 10.044 |
| Altre procedure | Sopravvenuti | 216 | 203 | 196 |
| | Definiti | 180 | 214 | 163 |
| | Pendenti | 148 | 141 | 154 |

Fonte: Ministero della giustizia - DG Stat

*Dati provvisori

Articolo 3 *(Modifiche al codice del processo amministrativo)*

L'**articolo 3** modifica il codice del processo amministrativo (Allegato 1 del decreto legislativo n. 104 del 2010), onde 'traslare' in esso la previsione delle competenze giurisdizionali in materia di acque pubbliche, che si prevede di attribuire al giudice amministrativo a seguito della soppressione dei tribunali - regionali e speciale - delle acque pubbliche, prevista dal disegno di legge.

In particolare, è inciso l'articolo 133 del codice del processo amministrativo, che definisce le materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Di tale articolo, sono soppresse le previsioni di eccezioni alla competenza del giudice amministrativo, rispondenti a competenze proprie dei tribunali delle acque pubbliche - per controversie su indennità, canoni ed altri corrispettivi (articolo 133, comma 1, lettera *b*)) così come per controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, in ordine all'uso del territorio (articolo 133, comma 1, lettera *f*): competenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche).

Al contempo in tale articolo 133 che definisce la competenza esclusiva del giudice amministrativo, sono inserite (mediante l'aggiunta di una

novella lettera *z-octies*)) le competenze finora riconosciute ai tribunali delle acque pubbliche.

Tali competenze sono riepilogate *supra*, in avvio di trattazione dell'articolo 2 del disegno di legge. La novellazione ricalca le disposizioni vigenti.

Beninteso, non sono attribuite al giudice amministrativo le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, giacché il disegno di legge le attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario.

Ancora, è inciso l'articolo 134 del codice del processo amministrativo, relativo alle materie di giurisdizione del giudice amministrativo, estesa al merito.

Sono inserite (mediante l'aggiunta di una novella lettera *e-bis*)) le competenze finora riconosciute al Tribunale superiore delle acque pubbliche (anch'esse riepilogate *supra*).

Articolo 4 *(Coordinamento di norme)*

L'**articolo 4** modifica alcune disposizioni del Testo unico delle acque pubbliche, sì che sia in esse soppressa la menzione dei tribunali delle acque pubbliche.

Per alcune disposizioni, la novellazione sostituisce la menzione dei tribunali delle acque pubbliche con quella dei tribunali amministrativi regionali, cui ora si viene ad attribuire la competenza.

Così è per i ricorsi in materia di:

- ✓ riconoscimento dell'utenza dell'acqua (art. 3 T.u.);
- ✓ diritti o interessi, che si pretendono lesi da un'avvenuta concessione (art. 18 T.u.);
- ✓ oneri per l'efficienza degli impianti nell'ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi derivazioni per forza motrice (art. 26 T.u.);
- ✓ contro il decreto costitutivo di un consorzio obbligatorio, di cui scopi e limiti di azione (art. 53 T.u.);
- ✓ riparto delle spese fra gli utenti riuniti in un "consorzio per l'utilizzazione delle acque pubbliche" (art. 68 T.u.).

Per alcune altre disposizioni, la novellazione si limita a sopprimere la menzione dei tribunali - regionali o superiore - delle acque pubbliche.

Così è per:

- ✓ la nomina (in mancanza di accordo tra le parti) di uno dei tre membri del collegio arbitrale da parte del presidente del Tribunale delle

- acque, in caso di controversia circa il valore di stima del materiale in opera, allorché lo Stato (al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, che dunque passano in proprietà dello Stato) si immetta nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione (art. 25 T.u., secondo periodo: in tal caso, la soppressione investe l'intera previsione, secondo cui in mancanza di accordo la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle acque);
- ✓ controversie circa l'indennità, quando il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione da parte dello Stato di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse (art. 48. T.u);
 - ✓ ricorso (per sola legittimità, innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche), per riparazioni prescritte dall'autorità amministrativa competente nelle grandi derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici, qualora si verificino interruzioni o sospensioni ingiustificate (art. 54 T.u.);
 - ✓ la determinazione dell'indennità (qualora spettante) per la rimozione di "molini o altri opifici natanti" (vietati sulle acque pubbliche dall'art. 216 T.u).

Articolo 5

(Disposizioni relative ai giudizi in corso)

L'articolo 5 reca disposizioni relative ai giudizi in corso, prevedendo che:

- ✓ dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame **sono sospesi di diritto i procedimenti pendenti** davanti ai tribunali regionali e al Tribunale superiore delle acque pubbliche. In questi casi i relativi fascicoli sono trasferiti presso la segreteria del TAR avente sede nel capoluogo ove ha sede il tribunale regionale delle acque relativamente ai procedimenti del tribunale regionale delle acque pubbliche e presso la segreteria del Consiglio di Stato relativamente ai procedimenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche;
- ✓ la sospensione **non si applica** ai procedimenti relativi **a cause** già assegnate in decisione anteriormente alla medesima data per i quali

sussiste l'obbligo di depositare i provvedimenti decisori. Il deposito dei provvedimenti decisori è effettuato presso la segreteria del TAR avente sede nel capoluogo ove ha sede il tribunale regionale delle acque relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale delle acque pubbliche e presso la segreteria del Consiglio di Stato per i provvedimenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Le segreterie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito dei provvedimenti (**commi 1 e 2**).

Il **comma 3** impone alle segreterie dei TAR e del Consiglio di Stato di comunicare alle parti, nel domicilio eletto nei giudizi pendenti innanzi ai tribunali soppressi, l'avvenuta ricezione del fascicolo, avvisandole che nel caso di mancata presentazione di istanza, sottoscritta personalmente, nel termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione, per la prosecuzione del procedimento, il giudizio è dichiarato estinto (**commi 4 e 5**).

Gli atti processuali compiuti davanti ai tribunali regionali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche conservano la loro validità e la loro efficacia anche nel giudizio per il quale è stata presentata istanza di prosecuzione (**comma 6**).

Il **comma 7** dell'articolo precisa che contro i provvedimenti pronunciati dal tribunale regionale delle acque pubbliche e dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado e in grado d'appello, per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, anche nel caso in cui il provvedimento decisivo sia stato depositato, è ammesso rispettivamente l'appello al Consiglio di Stato e il ricorso per cassazione nei termini e con le modalità della disciplina previgente.

E' infine devoluta ai TAR e al Consiglio di Stato la competenza anche per i giudizi di revocazione nonché di correzione delle ordinanze e delle sentenze (**comma 8**).

Articolo 6

(Pianta organica della magistratura e organico del personale amministrativo)

L'articolo 6 dispone in ordine ai magistrati e al personale amministrativo dei sopprimendi organi giurisdizionali.

In particolare il **comma 1** prevede che conseguentemente alla soppressione del posto di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la pianta organica della **magistratura** è aumentata di un posto di primo presidente aggiunto della Corte di cassazione ed è

conseguentemente modificata la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 (recante ruolo organico della magistratura ordinaria).

Per quanto riguarda l'organico del **personale amministrativo** attribuito al Tribunale superiore delle acque pubbliche e tribunali regionali delle acque pubbliche il disegno di legge prevede che esso sia assegnato rispettivamente alla Corte di cassazione e alle corti d'appello competenti per territorio. La disposizione precisa che il personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto (**commi 2 e 3**).

Articolo 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (**comma 1**) e che le amministrazioni competenti devono provvedere alle attività previste dalla legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (**comma 2**).